



Riunione del 24 luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 89**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente-Estensores

**85.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DI:**

- **MASSIMO GIALLI** –n.q. **Presidente G.S. Volley 88 Chimera**
- **G.S. Volley 88 Chimera** – n.p. **Presidente p.t.**

Con relazione *ex art.* 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **MASSIMO GIALLI**, Consigliere del Comitato Provinciale di Arezzo, *“per avere, nella sua qualità di Presidente della G.S. Volley 88 Chimera ed in violazione dell’art. 16 n. 3 dello Statuto Fipav, dell’art. 19, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento nonché degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, usato espressioni offensive e lesive dell’onorabilità e del decoro degli organi federali del Comitato Regionale Toscana e, in particolare, del Settore Tecnico Ufficiali di Gara e del Giudice Sportivo, nella comunicazione via e-mail che, il 4 Febbraio 2013, ha indirizzato al Comitato Regionale Toscana, all’attenzione del Presidente, del Designatore Arbitrale e del Giudice Sportivo. Contestata l’aggravante di cui all’art. 49, lett. f) del Regolamento Giurisdizionale”*.

- **G.S. VOLLEY 88 CHIMERA**, in persona del Presidente *pro tempore*, *“ai sensi dell’art. 55 n. 3 lett. a) Reg. Giur., per i fatti contestati al proprio Presidente”*.

La CGN deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’incolpato all’udienza del 24 luglio 2013 alla quale compariva il Sig. Massimo Gialli di persona.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale, che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c)* R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi sei per Massimo Gialli, nonché di irrogazione della multa di € 600,00 per il G.S. Volley 88 Chimera;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dal Sig. Massimo Gialli, il quale ribadisce quanto già dedotto nelle note difensive del 13 giugno scorso, depositate nel giudizio tenutosi innanzi la Procura Federale;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione pervenuta in data 12 marzo 2013 con la quale il Comitato Regionale Toscana segnalava alla Procura Federale alcuni comportamenti tenuti dal Sig. Gialli suscettibili di integrare infrazione disciplinare.

In particolare si contestava al Gialli il contenuto di una e-mail, spedita il 4 febbraio 2013 e indirizzata al Comitato Regionale Toscana, all'attenzione del Presidente del Comitato, del Designatore arbitrale e del Giudice sportivo, nella quale lo stesso faceva uso di espressioni offensive e lesive dell'onorabilità e del decoro della Federazione e di tutti gli organi federali.

L'odierno deferito – a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara del Campionato regionale di Serie D femminile del 2 febbraio 2013 Tegoletto Volley vs. G.S. Volley 88 Chimera – avrebbe espresso diverse doglianze nei confronti degli arbitri e delle procedure di designazione nonché dell'operato del Giudice unico, rivolgendo offese a persone nominativamente identificate.

Nello specifico viene contestato il contenuto della e-mail riportante la seguente frase: *“Signori come già vi è noto le società sportive non hanno più da buttar via pertanto evitiamo di danneggiarle ulteriormente con multe inventate leggendo rapporti di arbitri incompetenti e dannosi”*.

A ben vedere, le espressioni contenute nella menzionata e-mail appaiono alla scrivente Commissione prive di carattere offensivo o di qualsivoglia elemento lesivo della reputazione degli organi federali.



Infatti, con l'e-mail in questione, il Gialli, dopo aver descritto le circostanze alla base della sua protesta, necessarie per individuare gli elementi critici di quanto accaduto nell'incontro *de quo*, ha manifestato un giudizio valutativo in relazione al comportamento degli arbitri, che lui stesso ha definito di giovane età e, pertanto, esposti maggiormente all'induzione in errore.

Le critiche del Gialli – pur essendo avanzate in maniera colorita e ai limiti della lealtà e correttezza sportiva – rientrano nella generale categoria del diritto di critica, che, nel caso di specie, può essere considerata costruttiva e non finalizzata alla diffamazione a mezzo stampa degli affiliati.

Per quanto sopra non può essere addebitata all'odierno deferito l'aggravante di cui all'art. 49, lett. f) del Reg. Giur., essendo l'e-mail in questione stata inviata solamente all'attenzione di tre soggetti che il Gialli stesso ha dichiarato di conoscere personalmente nel corso dell'udienza del 24 luglio u.s.

Questa Commissione, tenuto conto del contegno e del comportamento collaborativo adottato in ogni fase del procedimento disciplinare dall'incolpato, il quale, tuttavia, nel rendere le valutazioni di cui sopra, avrebbe potuto sicuramente utilizzare toni meno accesi, anche in funzione della carica federale dallo stesso rivestita, delibera di irrogare a carico del Sig. Gialli la sanzione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Massimo Gialli la sanzione dell'ammonizione e a carico del Sodalizio G.S. Volley 88 Chimera, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Roma, 6 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone